

Settore Mercato del Lavoro  
Mezzogiorno e  
Programmazione Negoziata

**A TUTTE LE STRUTTURE  
LORO SEDI**

Roma, 29.10.99  
Prot. n. 587 - LR/pg

All. 1

**OGGETTO:** decreto-legge di proroga dei lavori socialmente utili

Vi inviamo il testo del decreto-legge di proroga dei lavori socialmente utili fino alla scadenza massima del 30 aprile 2000. Si tratta di una soluzione-ponte, in attesa della riforma del d.lgs. 468/97, prevista nell'art.45 della legge n.144/99.

Va segnalato che il co.2 dell'art.1 precisa che i LSU già trasformati in LPU possono essere prorogati solo se in presenza, entro il 31.12.99, di atto costitutivo di impresa e di delibera della convenzione di affidamento pluriennale. Con questa limitazione, non concordata con il sindacato, il governo vorrebbe evitare di prolungare LPU non effettivamente finalizzati ad occupazione stabile, ma è anche vero che, così facendo, si rischia di penalizzare anche i LPU "veri". In ogni caso va chiarito nel testo che i lavoratori coinvolti nei progetti LPU che non risulteranno prorogabili, saranno comunque avviabili in progetti LSU di altro tipo. Il Ministero ci ha assicurato che questo è il reale intendimento della norma, cioè gli enti promotori, anziché chiedere semplicemente la proroga del LPU, dovrebbero presentare alla CRI un equivalente progetto LSU. Ci sembra si tratti di inutili nominalismi, e valuteremo una richiesta di modifica di questa norma specifica, se non di soppressione.

Fraterni saluti.

**IL SEGRETARIO CONFEDERALE**  
(Raffaele Bonanni)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il finanziamento integrativo nell'anno 1999 per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana nonché la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed in quelli di Pubblica utilità da parte delle commissioni regionali per l'impiego:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

Il seguente decreto-legge

Art.1

1. Le Commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole Commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori

socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le Commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressioni le singole Commissioni regionali Permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilità la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 465.

- Le proroghe di cui al comma 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega contenuta dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.

## Art. 2

1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.